

STATUTO

**MY WAY COMMUNITY
INTERNATIONAL S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE IN FORMA
ABBREVIATA "MY WAY S.R.L."
- IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSALA TP VIA TUNISI 885

Numero REA: TP - 205137

Codice fiscale: 02902700810

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

il dottor Fabrizio CANINO nato a Marsala il 12 agosto 1979, iscritto nel Registro Revisori Legali presso il Ministero Economia e Finanze al n.159650, pubblicata nella G.U. n.60 del 30 luglio 2010.

Art.12 - Restano a carico della società le spese del presente e sue conseguenti che ammontano a circa euro millequattrocento (€ 1.400,00).

Postille.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che lo hanno approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e, in parte, scritto da me notaio, su due fogli di cui occupa cinque facciate.

Sottoscritto alle ore dodici e cinquantadue minuti.

Firmato: ROMANO Michael

REINOSO GONZALEZ Yanisleydis De La Caridad

DANIELE PIZZO, notaio

Allegato "A" alla Raccolta n.16399.-

S T A T U T O

Art.1 - È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 una società a responsabilità limitata avente la qualifica di Impresa sociale denominata: "MY WAY COMMUNITY INTERNATIONAL S.R.L. - IMPRESA SOCIALE" in forma abbreviata "MY WAY S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

La denominazione della Società potrà essere iscritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli. La Società è regolata dal presente Statuto, dal D.lgs. 3 luglio 2017 N°112, dal Codice Civile e, ove compatibili, dalle norme del Terzo Settore di cui dal D.lgs. 3 luglio 2017 N°117.

Art 2 - Sede - La Società Impresa sociale ha sede in Marsala.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto afferisce i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e se esistente di indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata. La Società Impresa sociale attraverso il proprio organo amministrativo, potrà istituire o sopprimere ovunque, sia in Italia che all'estero, unità locali operative, di rappresentanza, comunità, centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali, case rifugio, centri polifunzionali diurni, uffici, filiali, laboratori, centri di progettazione, centri di formazione e scuola.

Resta di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello indicato nel presente Statuto.

Art.3 - Durata - La durata della Società Impresa sociale è stabilita fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art.4 - Oggetto sociale - La società Impresa Sociale esercita in via stabile e principale una attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n.155/2006, e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabile e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività. La società, adeguandosi al disposto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112 in materia di impresa sociale, direttamente o in collaborazione con enti territoriali pubblici, enti privati, commerciali e non, ivi inclusi enti ecclesiastici e le reti d'impresa, interviene nei settori e negli ambiti indicati dall'articolo 2 comma 1 del predetto Decreto Legislativo, si impegna in via principale a svolgere una attività conforme alla citata normativa.

Essa in particolare, ha ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa minorile;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 N° 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di inclusione sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del D.m. Infrastrutture del 22 aprile

2008, nonché ogni altra attività di carattere semi residenziale, residenziale temporaneo, centro di accoglienza, case rifugio, centri polifunzionale diretti a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi dei minori e delle donne vittime di violenza di genere;

-accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, dei minori disagiati, minori con problemi di giustizia, minori stranieri non accompagnati, minori portatori di handicap, minori dichiarati in stato di abbandono e di donne-mamme vittime di violenza di genere;

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017;

-attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale come definito dal D.lgs. 112/2017;

-agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015 N°141 e successive modificazioni;

-produzione e vendita di oggettistica, regali solidali, prodotti artigianali, anche in campo alimentare;

-riqualificazione di beni demaniali, beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle attività sociali della Società Impresa sociale;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei Tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007;

-cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l. n. 184 del 1983, cura delle procedure per favorire anche le adozioni nazionali e gli affidamenti dei minori;

-protezione civile ai sensi della l. n. 225 del 1992;

-assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, alle imprese sociali, alle aziende, alle associazioni e alle parti sociali, per lo sviluppo di metodi, strumenti, ricerche, progetti e servizi intersettoriali atti a migliorare la qualità sociale e la loro efficacia.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società Impresa sociale potrà realizzare attività di raccolta fondi sia in Italia che all'estero, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata continuativa.

La Società Impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute opportune.

La Società Impresa sociale si avvale delle seguenti azioni e strumenti:

- a) organizzare e realizzare, in Italia e all'estero, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione o qualificazione, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a collaborazioni e commesse esterne, attinenti agli scopi sociali;
- b) stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma individuale che aggregata, contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di cui allo scopo e oggetto sociale richiamate nel presente Statuto;
- c) progettare, organizzare e gestire sia in Italia che all'estero, corsi e percorsi di formazione d'intesa o per conto di imprese pubbliche e private, quali ad esempio in via indicativa e non esaustiva, imprese associazioni, fondazioni, cooperative, imprese sociali, consorzi, federazioni, imprese di economia di comunione, comitati, centri di ricerca, centri universitari, scuole, enti religiosi;
- d) erogare e/o accettare borse di studio;
- e) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi compresi pubblicazioni di ogni genere e tipo;
- f) acquisire, realizzare e vendere pubblicità, stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale.

La Società Impresa sociale può, inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, aderire, stringere alleanze, rapporti economici, stipulare accordi di collaborazione e protocolli di intesa con altre organizzazioni ed enti, pubblici o privati, italiani o stranieri che perseguano finalità analoghe o complementari, in tutto o in parte.

La Società Impresa sociale potrà, in via non prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in società, enti o consorzi, esistenti o da costituire, operanti in Italia ed all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali o personali. La Società Impresa sociale intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici previsti per le imprese sociali e per le imprese o organizzazioni che operano nel settore in oggetto.

Art.5 - Capitale sociale - Il capitale sociale è fissato in euro diecimila (€ 10.000,00), diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il

conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, comprese la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità di conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti infruttiferi senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Art.6 - Diritti sociali - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. L'ammissione di nuovi soci, votata a maggioranza dai soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis codice civile. Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio.

L'esclusione del socio può avvenire nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione. Il socio escluso può investire l'organi di amministrazione in relazione al provvedimento di esclusione.

Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione, ha l'obbligo di trasferirla in via prioritaria agli altri soci, i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione parziale, la cessione totale, la cessione coattiva, il trasferimento in occasione di cessione o conferimento d'azienda, ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.

Per l'esercizio dei diritti di prelazione, si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione

oggetto della cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile ed opportuna; il prezzo non può comunque essere superiore al valore della quota sottoscritta e versata, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, anche al fine di evitare il prefigurarsi della distribuzione indiretta di utili, espressamente vietata dalla legge per le imprese sociali;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, comunica, tramite raccomandata a.r., l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo

riportato nel Libro dei Soci;

c) il socio interessato all'acquisto, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo, deve far pervenire all'organo amministrativo stesso, presso la sede della società, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r.;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata a.r., nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione all'offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire

a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

h) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento del diritto di opzione;

j) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione può essere effettuata in assenza delle formalità indicate nel presente articolo, se il socio che intende cedere la propria

partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art.7 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte -
Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. Ciascun socio può, tuttavia, acquistare la quota sulla base del valore che essa aveva al momento della sottoscrizione, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, con dichiarazione resa entro 3 (tre) mesi dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

Art.8 - Decisioni e competenze dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina e la revoca degli amministratori;

l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con deliberazione assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto determinato nell'atto costitutivo o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, in ogni caso, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Chi riveste la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.9 - Assemblee dei soci - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;

b) l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

c) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o di un altro stato membro dell'Unione Europea;

d) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo. L'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese, al domicilio risultante; in caso di invio a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviata al recapito espressamente comunicato. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio;

e) In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;

f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

g) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

h) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti;

i) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.10 - Cariche sociali - I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: Costituiscono requisiti di onorabilità:

la non ricorrenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

la mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico.

l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Costituisce requisito di professionalità aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

accertata esperienza nelle attività gestionali di imprese pubbliche o private;

aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società;

aver svolto funzioni istituzionali pubbliche per un periodo superiore a venti anni;

aver svolto attività professionali almeno ventennale nell'ambito della professione degli ingegneri e architetti, dei dottori commercialisti, degli avvocati e delle professioni medico-sanitarie.

Costituisce requisito di indipendenza:

- a) non ricoprire la carica di amministratore o componente dell'organo di controllo in altre società imprese sociali;
- b) insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali. Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Art 11 - Amministrazione della società - Organo Amministrativo
- 1. La società può essere alternativamente amministrata in forza alla delibera dei soci in occasione della nomina, che ne assegna i poteri:

- a) da un Amministratore unico,
 - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.
2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione sia monocratico che collegiale, compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Cod. Civ.
3. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina di più amministratori, questi hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta, in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina.

L'organo Amministrativo che esso sia rappresentato da un Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, può nominare, anche tra i suoi membri, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e può nominare altri direttori o procuratori, Comitati direttivi ed esecutivi, comitati scientifici, amministratori delegati, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri,

la durata e le modalità di esecuzione oltre a fissare i compensi per le specifiche attività conferite.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ.;

c) coloro che siano stati nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 155/2006.

6. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: a) mancanza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;

b) dimostrata esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;

c) insussistenza di incarichi di direzione, amministrazione e controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo lucrativo che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

7. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8. La revoca degli amministratori, ai sensi dell'art.2383, comma 3 Cod. Civ. può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei soci, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Per la revoca degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, l'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza richiesta.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (o Revisore), se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina. Con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente, cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità

eventualmente stabilite all'atto della nomina.

12. Se vengono a cessare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, su iniziativa di un amministratore o del collegio sindacale, se nominato, oppure di un socio in mancanza dell'organo di

controllo, si deve convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Il collegio sindacale o il revisore, se nominati, nelle more della ricostituzione, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione;

in assenza compete agli amministratori dimissionari. Per quanto non disposto, si applica l'art. 2386 Cod. Civ..

13. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Può essere corrisposto, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. lgs. n.155/2006. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

14. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli

amministratori che essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

16. Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, gli altri soci o i terzi.

17. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Cod.Civ., può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, solo ove vi consentano i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

18. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Libro V del Cod. Civ.

Art 12 - Organo di controllo-Revisione legale dei conti - La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile. L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.. L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza. Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art 13 - Esercizi sociali e Bilancio -

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di Sociale e di esercizio, che va presentato ed approvato dai soci entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura stessa. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della sua approvazione.

3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio deve essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

4. L'organo amministrativo, in corrispondenza delle scadenze di cui ai commi precedenti, procede alla redazione del bilancio sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società. Il bilancio sociale deve essere predisposto nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

5. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati, a cura dell'organo amministrativo, presso il registro delle imprese.

Il bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul Sito internet della società.

Art 14 - Utili

1.Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento patrimoniale.

2.La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale

sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112., ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

3.La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006, si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del 20% (venti per cento);

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art 15 - Coinvolgimento dei Lavoratori e Volontari

Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società sono garantite forme di coinvolgimento con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi. Con apposito regolamento dovranno essere previste le specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. I lavoratori hanno diritto ad

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non potrà essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. I volontari sono iscritti in apposito registro. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art 16 - Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di scioglimento ai sensi dall'articolo 2484 Cod. Civ. ovvero previsto da altre disposizioni di legge e dal presente statuto, l'assemblea decide, con delibera

assunta secondo la maggioranza del 96% (novantasei per cento) prevista dal precedente Articolo 21, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici.

4. I liquidatori notificano, a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero della Solidarietà Sociale, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. Nel caso in cui il ministero della Solidarietà sociale non riscontra la notifica entro il termine di 90 giorni, sarà valido il cd silenzio assenso.

5 In caso di insolvenza, la società è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 155/2006.

Art 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,

trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 N°112 e per quanto compatibili, si applicano anche le disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 N°117. Letto, confermato e sottoscritto in Marsala in data 17 giugno 2024.-

Firmato: ROMANO Michael
REINOSO GONZALEZ Yanisleydis De La Caridad
DANIELE PIZZO, notaio

“COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO.”